

COMUNE DI MASSA



Medaglia d'Oro al Merito Civile

Comune di Massa

**Regolamento per la valorizzazione dei luoghi del commercio nel
centro storico e nel centro città**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 191 del 26/10/2020.

Sommario

TITOLO I	1
Art. 1 - Finalità, ambito di applicazione e definizioni	1
Art. 2 - Individuazione delle aree e ambito di applicazione del regolamento.....	1
TITOLO II - Incentivi economici Strumenti economici per il rilancio delle attività commerciali e per la valorizzazione delle aree	2
Art. 3 - Definizioni e sostegno alle attività commerciali e artigianali nuove ed esistenti.....	2
Art. 4 - Modalità di richiesta del contributo e modalità di erogazione del contributo	4
Art. 5 - Esclusione della domanda e decadenza dal beneficio.....	5
Art. 6 - Termini di erogazione del contributo, controllo e vigilanza	6
TITOLO III - Criteri di qualità per la valorizzazione delle aree 0 Centro Storico Piazze e 1 Centro Storico Cybeo	7
Art. 7 - Norme generali - tipologia di attività non ammessa	7
Art. 8 - Requisiti di qualità degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande	8
Art. 9 - Insegne, vetrine, infissi e tende	9
Art. 10 - Adeguamento	11
Art. 11 - Norme specifiche per L'AREA 0 - incentivi economici.....	11
Art. 12 - Norme specifiche per L'AREA 1 - incentivi economici.....	11
TITOLO IV - Criteri di qualità per la valorizzazione delle aree 2	11
Art. 13 - Norme generali - tipologia di attività non ammessa.....	11
Art. 14 - Insegne, vetrine, infissi e tende	12
Art. 15 - Adeguamento	13
Art. 16 - Norme specifiche - incentivi economici.....	14
TITOLO V - Criteri di qualità per la valorizzazione delle aree 3	14
Art. 17 - Norme generali - tipologia di attività non ammessa.....	14
Art. 18 - Insegne, vetrine, infissi e tende	14
Art. 19 - Adeguamento	16
Art. 20 - Norme specifiche - incentivi economici.....	16
TITOLO VI - Criteri di qualità per la valorizzazione delle aree 4	16
Art. 21 - Norme generali - tipologia di attività non ammessa.....	16
Art. 22 - Requisiti di qualità degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande	17
Art. 23 - Insegne, vetrine, infissi e tende	18
Art. 24 - Adeguamento	19
Art. 25 - Norme specifiche - incentivi economici.....	20
TITOLO VII - Criteri di qualità per la valorizzazione delle aree 5, 6 e 7	20
Art. 26 - Norme generali - tipologia di attività non ammesse.....	20
Art. 27 - Insegne, vetrine, infissi e tende	20
Art. 28 - Adeguamento	22
Art. 29 - Norme specifiche area 5 - incentivi economici	22

Art. 30 - Norme specifiche area 6 - incentivi economici	22
Art. 31 - Norme specifiche area 7 - incentivi economici	23
TITOLO VIII - Criteri di qualità per la valorizzazione dell'area 8 Borgo del Ponte.....	23
Art. 32 - Norme generali - tipologia di attività non ammessa.....	23
Art. 33 - Requisiti di qualità degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande	24
Art. 34 - Insegne, vetrine, infissi e tende	25
Art. 35 - Adeguamento	26
Art. 36 - Norme specifiche per L'AREA 8 - incentivi economici.....	26
TITOLO IX - Tutela e valorizzazione microaree 1 Galleria Da Vinci, 2 Galleria Michelangelo, 3 Galleria Sanzio	26
Art. 37 - Norme generali - tipologia di attività non ammessa.....	26
Art. 38 - Requisiti di qualità degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande	27
Art. 39 - Insegne, vetrine ed infissi	28
Art. 40 - Adeguamento	29
Art. 41 - Norme specifiche per le micro - -aree e 1,2,3 - incentivi economici	29
TITOLO X - Tutela e valorizzazione MICROAREA 4 Mercato Coperto	29
Art. 42 - Norme generali - tipologia di attività non ammessa.....	29
Art. 43 - Requisiti di qualità degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande	30
Art. 44 - Insegne, vetrine ed infissi	31
Art. 45 - Adeguamento	32
Art. 46 - Norme specifiche per la microarea 4 - incentivi economici.....	32
TITOLO XI - Tutela e valorizzazione Botteghe Storiche e delle Botteghe storiche di Pregio.....	32
Art. 47 - Destinatari	32
Art. 48 - Presupposti	33
Art. 49 - Disposizioni per il riconoscimento del titolo di Bottega storica per anzianità	33
Art. 50 - Parametri riferiti alla titolarità della conduzione	33
Art. 51 - Requisiti per il riconoscimento del titolo di Bottega storica per pregio	33
Art. 52 - Parametri per il riconoscimento del titolo di Bottega storica per pregio	34
Art. 53 - Modalità di acquisizione del titolo	34
Art. 54 - Commissione esaminatrice per il riconoscimento del pregio	35
Art. 55 - Attribuzione dei punteggi	35
Art. 56 - Albo delle Botteghe storiche	36
Art. 57 - Condizioni per l'inserimento nell'Albo	36
Art. 58 - Targa distintiva	37
Art. 59 - Informazioni relative al pregio	37
Art. 60 - Benefici e vincoli.....	37
Art. 61 - Condizioni e vincoli per l'anzianità	37
Art. 62 - Condizioni e vincoli per il pregio	37
Art. 63 - Vigilanza e controlli.....	38
Art. 64 - Sanzioni	38

Art. 65 - Cancellazione volontaria dall'Albo	38
Art. 66 - Cancellazione d'ufficio	39
TITOLO XIII - Commercio sulle aree pubbliche	39
Art. 67 - Commercio sulle aree pubbliche su posteggio all'interno delle aree 0,1,2,3,4 attività mercatali nelle piazze	39
TITOLO XIV	39
Art. 68 - Sanzioni	40
Art. 69 - Norme finali e transitorie	40
APPENDICE AL REGOLAMENTO CARATTERI INSEGNE CONSENTITI	40

TITOLO I

Art. 1 - Finalità, ambito di applicazione e definizioni

Il presente Regolamento costituisce atto di regolazione, di competenza comunale, di quanto previsto dalla

L.R. 23 novembre 2018 n. 62 e ss.mm.ii recante il “Codice del Commercio”, con particolare riguardo alle previsioni dell’art. 110, nell’ottica della massima valorizzazione delle aree comunali individuate dal presente regolamento.

il regolamento intende suddividere la zona comunale compresa tra Via Carducci, Fiume Frigido, Centro storico (via Rocca, via Palestro via delle Mura est) via Aurelia , via del Papino e via Pellgrini in 9 aree all’interno delle quali sono individuate ulteriori 4 micro aree. L’ambito di applicazione delle norme poste dal presente regolamento inerisce a quella porzione di Massa i cui confini sono stabiliti dal presente atto in ragione del particolare pregio culturale, storico artistico, tradizionale o per particolari situazioni di desertificazione commerciale che connota le aree ivi incluse.

Il presente regolamento detta disposizioni attuative dell’art. 110 della legge Regionale Toscana n. 62/2018 nel rispetto delle leggi statali, regionale e dei vigenti regolamenti comunali ed in particolare di quelli urbanistici, edilizi, di occupazione del suolo pubblico e del disciplinare sull’uso delle Piazze nel centro storico.

Il presente regolamento costituisce, nelle aree e microaree individuate dal presente atto, disciplina specifica in materia di tende, infissi, vetrine e insegne.

Art. 2 - Individuazione delle aree e ambito di applicazione del regolamento

1. Ai fini dell’applicazione delle norme del presente regolamento, l’area comunale come definita all’art. 1 le viene suddivisa in specifiche aree e microaree , dettagliatamente rappresentate nell’elaborato grafico allegato

2. Le aree sono rappresentate dai diversi colori nelle cartografia allegata al presente regolamento, contraddistinte, rispettivamente, dal colore:

VERDE	AREA 0	Centro Storico e Piazze
BLU	AREA 1	Centro Storico Cybeo
GIALLO	AREA 2	Centro Cittadino Guglielmi
ARANCIONE	AREA 3	Centro Cittadino Garibaldi
ROSSO	AREA 4	Rocca
VIOLA	AREA 5	Lungo Frigido
GRIGIO	AREA 6	Viali
CELESTE	AREA 7	Cervara
VERDE CHIARO	AREA 8	Borgo del Ponte
ROSSO	MICROAREA 1	Galleria Da Vinci
BLU	MICROAREA 2	Galleria Michelangelo
VERDE	MICROAREA 3	Galleria Sanzio
CELESTE	MICROAREA 4	Mercato coperto

3. Ai fini del presente Regolamento, gli esercizi il cui ingresso principale affaccia in una determinata area contraddistinta dal colore ad essa attribuita nella cartografia allegata, seguono le disposizioni previste dal presente regolamento per l'area di riferimento.

4. Le seguenti indicazioni, si intendono applicate in tutti gli ambiti disciplinati dal presente regolamento:

5. Al fine dell'ampliamento di un esercizio di somministrazione disciplinato dalla legge Regione Toscana n. 62/2018, è consentito anche l'utilizzo di un fondo non direttamente collegato a quello principale, purché il locale individuato per l'ampliamento sia ubicato entro la distanza di 50 metri calcolata tenendo conto del percorso pedonale più breve.

Nel locale destinato ad ampliamento dell'esercizio commerciale, è consentita esclusivamente la consumazione della merce acquistata nel locale principale.

Non è consentito nel locale di ampliamento apporre un'insegna diversa da quella utilizzata per il locale principale.

Il locale di ampliamento dell'attività principale deve essere conforme alle disposizioni della legge Regione Toscana n. 62/2018.

TITOLO II - Incentivi economici

Strumenti economici per il rilancio delle attività commerciali e per la valorizzazione delle aree

Al fine di evitare il problema della rarefazione e della desertificazione delle attività commerciali ed al fine di garantire un sostegno alle attività economiche, nelle aree individuate nel presente regolamento sono previsti sostegni ed incentivi economici sotto forma di contributo a fondo perduto .

Art. 3 - Definizioni e sostegno alle attività commerciali e artigianali nuove ed esistenti

1. Ai fini dell'applicazione del presente titolo si intende:

- Per "contributo" l'incentivo economico erogato dal Comune per interventi di adeguamento e/o ristrutturazione all'impresa commerciale/artigianale, come definita dalle leggi vigenti che ne disciplinano le modalità di esercizio, sulla base della richiesta presentata con le modalità di cui al presente titolo e nei limiti massimi fissati dal presente regolamento.

- Per "nuova attività": l'apertura di un nuovo esercizio commerciale o artigianale. Rientra nella definizione di nuova attività anche il trasferimento in un altro locale di esercizio di un'attività commerciale o artigianale esistente.
- Per "attività esistente" l'attività commerciale o artigianale per le quali il titolare è in possesso del titolo abilitativo richiesto dalla legge alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Rientra nell'ambito dell'attività esistente l'attività commerciale o artigianale esercitata in cessione o affitto di azienda dal precedente titolare.
- Per "adeguamento" al presente regolamento gli interventi sul locale di esercizio al fine di conformarlo alle disposizioni stabilite dal presente regolamento in materia di tende, vetrine, infissi e insegne.
- Per "ristrutturazione" gli interventi eseguiti sull'unità locale, sede di esercizio dell'attività, consistenti anche in lavori di restauro, ripristino o rinnovo degli arredi e beni strumentali all'esercizio dell'attività, eseguiti nel rispetto delle vigenti

disposizioni regionali e comunali urbanistico-edilizie e commerciali.

- Per "fondi commerciali/artigianali vuoti" i locali rimasti sfitti dal almeno ventiquattro mesi.

2. Il contributo viene erogato dal Servizio Attività Produttive e Suap per consentire alla impresa richiedente di adeguare e/o ristrutturare i locali di esercizio al regolamento. Il contributo viene erogato dal Comune anche per la sola ristrutturazione se il locale di esercizio dell'attività risulta già adeguato a quanto previsto dal presente regolamento, purché siano rispettate le norme vigenti in materia urbanistico-edilizia, igienico sanitaria e commerciale.

3. I contributi sono erogati sulla base degli importi richiesti dall'impresa nella domanda di assegnazione fino al tetto massimo stabilito dal presente regolamento per ciascuna area e micro area. Per l'apertura di nuove attività in fondi commerciali o artigianali rimasti vuoti da almeno ventiquattro sono stabiliti contributi con tetti massimi più alti rispetto a quelli stabiliti per le attività esistenti. Alle nuove attività aperte in locali che sono rimasti vuoti da meno di ventiquattro mesi, si applicano i contributi massimi previsti per le attività esistenti.

4. I contributi sono assegnati fino ad esaurimento dello stanziamento previsto a bilancio per l'anno di riferimento, nei termini e con le modalità indicate nel presente articolo ed erogati dal Comune sulla base delle richieste formulate dall'istante e secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domande.

5. Nel caso in cui due o più domande risultino pervenute nello stesso momento farà fede l'ora e la data di invio della pec .

6. L'esercente che ha presentato domanda e risulta inserito nella graduatoria in una posizione non utile ai fini della erogazione del contributo, può ripresentare la domanda nei periodi indicati dall'art. 4 del regolamento.

7. La stessa impresa già assegnataria di un contributo, può concorrere nuovamente per ottenere l'incentivo per lo stesso locale solo decorsi 5 anni dalla assegnazione e qualora ricorrano le condizioni stabilite dal presente regolamento.

8. L'importo massimo del contributo erogabile al singolo esercizio è definito per ogni area e micro area dal presente regolamento.

9. Il contributo viene erogato dal Comune per singola unità locale di esercizio. L'importo del contributo è erogato sulla base di quanto richiesto dall'impresa purché sussistano le condizioni stabilite dal successivo articolo 4.

10. Il contributo può finanziare sia lavori non ancora eseguiti che lavori già eseguiti alla data di presentazione della domanda. Nel caso di contributo richiesto per lavori non ancora eseguiti , l'impresa deve eseguirli entro il termine di 180 giorni dalla presentazione della polizza fideiussoria. L'impresa può ottenere, dietro motivata richiesta, la proroga al termine di conclusione dei lavori per un massimo di 90 giorni. Il mancato rispetto del termine conclusivo è motivo di decadenza e autorizza l'incameramento della polizza. Nel caso di domanda presenta per lavori già eseguiti si tiene conto, ai fini dell'assegnazione del contributo, delle spese sostenute e fatturate nell'anno di presentazione della domanda o nell'anno solare precedente a quello in cui viene presentata la domanda di contributo.

11. Gli importi massimi dei contributi definiti nel presente regolamento possono essere modificati dalla Giunta Comunale tenuto conto delle risorse stanziare a bilancio.

12. Non sono previsti contributi per l'apertura dei temporary shop come definiti dalla legge Regione Toscana

n. 62/2018 né per l'apertura di nuove attività non conformi alle tipologie merceologiche disciplinate dal presente regolamento .

13. Per beneficiare dei contributi l'impresa deve essere in regola con il pagamento dei

tributi locali relativo ai cinque anni fiscali precedenti alla data di richiesta dell'agevolazione stessa.

In sede di presentazione della domanda per l'attribuzione del contributo, il richiedente deve dichiarare, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, di essere in regola con il pagamento di tutti i tributi locali.

Art. 4 - Modalità di richiesta del contributo e modalità di erogazione del contributo

1. L'impresa che intende ottenere il contributo deve presentare domanda al servizio Attività produttive e Suap utilizzando esclusivamente il modulo pubblicato sul sito del Comune di Massa nella sezione "Trasparenza atti".
2. La richiesta deve essere presentata esclusivamente con modalità telematica all'indirizzo di posta certificata (pec) del Comune di Massa.
3. Le domande devono essere presentate, a pena di esclusione, nei seguenti periodi dell'anno solare:
 - dal 01 Febbraio al 28 Febbraio compreso
 - dal 01 Luglio al 31 Luglio compreso
4. La domanda deve essere completa in ogni sua parte e contenere le dichiarazioni e la documentazione obbligatoria stabilita dal regolamento dal presente titolo.
5. Nella domanda di richiesta del contributo il richiedente deve indicare a pena di esclusione:
 - dati identificativi del soggetto giuridico richiedente
 - iscrizione alla Camera di Commercio
 - se richiede il contributo per lavori non ancora eseguiti o già eseguiti
 - se il locale di di esercizio per il quale è richiesto il contributo risulta già adeguato alle disposizioni relative a targhe , vetrine, infissi e insegne.
 - estremi del titolo abilitativo con indicazione di nuova attività o attività esistente (secondo la declaratoria del presente titolo)
 - dichiarazione della disponibilità del locale con indicazione dei dati catastali;
 - dichiarazione di impegno ad avviare l'attività entro i 180 gg successivi alla presentazione della scia di esercizio per le nuove attività.
 - dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, di essere in regola con il pagamento di tutti i tributi locali.
 - Dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, che il locale è rimasto vuoto da almeno 24 mesi;
 - descrizione dettagliata dei lavori di adeguamento e/o di ristrutturazione per i locali di esercizio con indicazione degli estremi dei titoli edilizi, se necessari.
 - Dichiarazione di impegno a concludere i lavori di adeguamento e/o ristrutturazione entro il termine massimo di 180 gg dalla presentazione della polizza fideiussoria, salvo proroga autorizzata.
 - Dichiarazione di impegno a produrre l'originale della polizza fideiussoria a copertura dell'intero importo richiesto nel caso di contributi per lavori non eseguiti.
6. Alla domanda di contributo devono essere allegati, pena esclusione della domanda stessa, i seguenti documenti diversi in relazione alla categoria di contributo per il quale viene presentata la domanda:

A) domanda presentata per interventi di adeguamento/ristrutturazione non ancora eseguiti alla data di presentazione della domanda.

- Preventivo/i relativi agli interventi per adeguamento e/o ristrutturazione con il dettaglio degli interventi di adeguamento che si intendono realizzare;
- crono - programma degli interventi da realizzare e dichiarazione di impegno a concludere i lavori di adeguamento entro i termini stabiliti dal regolamento.

Entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria di assegnazione del contributo, l'impresa alla quale è stato riconosciuto il contributo, deve presentare a pena di decadenza, polizza fidejussoria in originale di un ente finanziario riconosciuto ed iscritto nell'albo ufficiale delle società IVASS, indicante come debitore principale l'impresa richiedente il contributo e come beneficiario il Comune di Massa, avente ad oggetto tutti gli interventi indicati nella domanda di contributo, con validità di 18 mesi decorrenti dalla pubblicazione della graduatoria di assegnazione del contributo contenente la clausola “*.....a prima richiesta senza il beneficio della preventiva escussione del debitore principale*” ;

B) domanda presentata per interventi di adeguamento e/o ristrutturazione per lavori già eseguiti alla data di presentazione della domanda:

- dichiarazione di aver eseguito tutti i lavori di adeguamento e/o ristrutturazione elencati nella

domanda

- Fatture dei lavori eseguiti elencati nella domanda di richiesta del contributo
- Documentazione Fotografica dei lavori eseguiti

Alla domanda di contributo presentata per nuove attività in fondi vuoti da almeno ventiquattro mesi, deve essere allegata obbligatoriamente la dichiarazione del proprietario del fondo, resa nei modi previsti dal presente titolo, pena esclusione della domanda stessa, nella quale il proprietario attesta che il locale è rimasto vuoto da almeno ventiquattro mesi.

Art. 5 - Esclusione della domanda e decadenza dal beneficio

1. Sono escluse dall'assegnazione del contributo le domande incomplete per i seguenti motivi:

- a) domande prive di dati previsti come essenziali dal presente titolo;
- b) domande prive della sottoscrizione del richiedente;
- c) domande nelle quali non è possibile risalire ai dati identificativi del soggetto che ha presentato la richiesta;
- d) domande pervenute sulla posta elettronica non certificata del Comune;
- e) domande pervenute oltre il termine stabilito dal presente titolo.
- g) domande prive dei documenti indicati come allegati obbligatori dal presente titolo

2. decadono dal beneficio del contributo assegnato le imprese che:

- a) non avviano l'attività entro il termine di 180 giorni dalla presentazione della scia di esercizio o del titolo abilitativo necessario allo svolgimento dell'attività.
- b) non presentano la polizza fidejussoria in originale entro il termine di 10 giorni dalla

pubblicazione della graduatoria.

c) non eseguono i lavori di adeguamento entro sei mesi dalla data di erogazione del contributo per lavori da eseguire, salvo proroga autorizzata.

Art. 6 - Termini di erogazione del contributo, controllo e vigilanza

1. Scaduto il termine stabilito per la presentazione delle domande di contributo, il servizio Attività Produttive e Suap redige la graduatoria.

A) Assegnazione dei contributi per lavori da eseguire:

1. Il contributo viene erogato di regola entro il termine di 60 giorni decorrenti dal decimo giorno dalla pubblicazione della graduatoria sul sito del Comune di Massa, nei limiti dello stanziamento previsto per l'anno di riferimento.

2. La pubblicazione della graduatoria sul sito del Comune di Massa equivale a notifica alle imprese che hanno presentato domanda.

3. In caso di contributi richiesti per lavori da eseguire, le imprese, entro i 10 giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria, devono depositare agli atti del Servizio Attività produttive e Suap l'originale della polizza fidejussora.

In caso di mancata comunicazione e presentazione di quanto richiesto al comma 3 del presente articolo, il Servizio Attività produttive e Suap assegna il termine di 5 giorni e in caso di scadenza del termine senza presentazione di quanto richiesto, assegna il contributo all'impresa collocata in posizione utile sulla base dell'ordine di graduatoria.

L'impresa che ha ricevuto il contributo per adeguamento e/o ristrutturazione per lavori non ancora eseguiti, deve, scaduto il termine di 180 gg dall' assegnazione del contributo per la conclusione dei lavori salvo proroga autorizzata, trasmettere al Servizio Attività produttive e Suap le fatture e documentazione fotografica che attestino l'avvenuta esecuzione di tutti i lavori elencati nella domanda di attribuzione del contributo, eseguiti a regola d'arte e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia edilizia per il tipo di lavoro eseguito. Il Servizio Attività produttive e Suap previa verifica documentale e sopralluogo del Comando di Polizia Municipale che attestino il locale è stato adeguato al regolamento e che i lavori sono stati eseguiti, procede allo svincolo della polizza fidejussoria.

Nel caso in cui sia accertato che l'impresa che ha ricevuto il contributo non ha eseguito i lavori dichiarati entro i termini stabiliti, il Servizio Attività produttive e Suap, oltre alla segnalazione alle autorità competenti nei casi previsti dalla legge, procede alla escussione della polizza fidejussoria.

B) Assegnazione dei contributi per lavori eseguiti

1. Il contributo per lavori già eseguiti viene erogato dal Servizio Attività produttive e Suap sulla base della graduatoria entro di norma il termine di 60 giorni successivi alla pubblicazione della stessa.

2. Il Servizio Attività produttive e Suap, previa verifica documentale e sopralluogo del Comando di Polizia Municipale che attestino che il locale è stato adeguato al regolamento e che i lavori sono stati eseguiti, eroga il contributo.

Nel caso sia accertato che quanto dichiarato non corrisponde al vero, il Servizio Attività produttive e Suap segnala alle autorità competenti e dichiara la decadenza del beneficio del contributo.

3. In tali caso si applicano le sanzioni previste nel caso di locali non adeguati al regolamento nel rispetto dei termini e dei modi stabiliti dal presente regolamento.

TITOLO III - Criteri di qualità per la valorizzazione delle aree 0 Centro Storico Piazze e 1 Centro Storico Cybeo

Art. 7 - Norme generali - tipologia di attività non ammessa

1. Nelle aree 0 ed 1 come definite dal presente regolamento e perimetrare con il colore verde e blu nella cartografia allegata possono essere avviate attività commerciali, artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande ritenute compatibili con l'esigenza di tutelare le tradizionali caratteristiche culturali ed ambientali dell'area come individuate dal presente regolamento.

2. Sono inoltre compatibili solo le attività che possono essere svolte in aree soggette a pedonalizzazione e che non necessitano di garantire la sosta veicolare nei pressi dell'esercizio.

3. A migliore specificazione di quanto sopra, sono vietate le seguenti attività:

- a) qualunque forma di vendita all'ingrosso e forme di vendita al dettaglio di grande distribuzione;
- b) prodotti chimici riferibili ad attività per l'industria;
- c) la vendita di materiali e componenti per l'edilizia, legnami e laminati, materiali ferrosi e simili;
- d) la vendita di macchine, attrezzature ed articoli per l'industria, il commercio, l'agricoltura e l'artigianato, nonché i loro ricambi ed accessori;
- e) i depositi e vendita di materiali di rottamazione e di recupero in genere;
- f) l'esposizione e la vendita di autoveicoli, moto, (con esclusione di mezzi a propulsione elettrica) camper, roulotte e simili, di imbarcazioni e motori marini, loro materiali di ricambio ed accessori, oli lubrificanti;
- g) la vendita di combustibili per uso domestico in genere, di gas liquido in bombole, kerosene, ecc. e relative apparecchiature;
- h) "internet point",
- i) i night club ed i locali notturni, nonché le discoteche e le sale da ballo
- l) le officine di riparazione per auto o moto, carrozzerie, elettrauto, tappezzerie auto, installazione autoradio, riparazione gomme, autolavaggi ed autorimesse;
- m) i laboratori di riparazione e montaggio di macchine industriali e di motori e componenti elettromeccanici ed industriali;
- n) la somministrazione e vendita di alimenti e bevande mediante distributori automatici;
- o) i money transfer, banche e assicurazioni, agenzia di affari di onoranze funebri, agenzia di recupero crediti.
- p) compro oro
- q) sexy shop e gli esercizi ad essi assimilabili.
- r) esercizi alimentari e non alimentari, commerciali o artigianali, che per struttura, modalità di esposizione e catalogazione della merce non siano compatibili con il tessuto tradizionale locale, tipo chincaglierie, discount, bazar, empori, kebab.
- s) Sale Gioco, sale dedicate VLT
- t) Franchising Sanitari

Art. 8 - Requisiti di qualità degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

Nelle aree 0 e 1 sono consentite le attività di somministrazione di alimenti e bevande come definite dalla LRT n 62/2018 e successive modificazioni ed integrazioni solo se i locali di esercizio rispettano i requisiti di qualità di seguito individuati:

.	Criteri oggettivi	Punteggio
1	Disponibilità di parcheggi su area privata (un punto per ogni parcheggio)	Max 5
2	Servizi igienici a disposizione dei clienti aggiuntivi al numero minimo previsto dalla normativa	3 a servizio
3	Locali adeguati alla normativa sulle persone diversamente abili	8
4	Risparmi energetici (miglioramento di 1 classe)	2

5	Aria condizionata e riscaldamento nel locale di somministrazione	5
6	Locale insonorizzato CLASSE I	8
7	Wi Fi libero	3
8	Impegno ad essere NO SLOT	8
9	Promozione e vendita di prodotti riconosciuti DE.CO	8
10	Proposta menù locali con prodotti locali e piatti di tradizione DE.CO	8
11	Installazione fonometro certificato e convenzione per fornitura dati rilevati all' Amministrazione	8

1. L'apertura ed il trasferimento delle attività di somministrazione di alimenti e di bevande nelle AREE 0 e 1 sono soggette al raggiungimento di un punteggio minimo calcolato sulla base dei criteri oggettivi individuati dal presente articolo.

2. Il punteggio minimo è fissato in punti **25**

3. Sono ritenute incompatibili le attività di somministrazione di alimenti e bevande riconducibili a modalità organizzative quali fast-food, self-service, e comunque quelle attività di somministrazione che per il loro modo di proporsi, per la loro immagine e per l'erogazione del servizio non siano coerenti con le tradizioni locali

Art. 9 - Insegne, vetrine, infissi e tende

Nelle aree 0 e 1 le insegne possono essere poste in opera secondo le indicazioni e le prescrizioni della presente normativa.

1) le insegne dovranno essere in legno, in rame, in bronzo, in ottone, in marmo, in pittura murale, in vetro pitturato o nei materiali suddetti integrati fra loro, di forma rettangolare o quadrata, non disposte a bandiera e non aggettanti sul suolo pubblico per oltre 20 cm. Fanno eccezione le insegne delle attività di farmacia e dei tabacchi che dovranno comunque essere conformi alle disposizioni ministeriali
E' ammesso anche l'uso di insegne luminose od illuminate, purché non a luce intermittente.


I caratteri dovranno essere in stampatello come riportato nell'appendice al regolamento ad eccezione delle insegne riportanti loghi o marchi registrati che, comunque nel rispetto dei criteri identitari del luogo potranno derogare al rispetto delle prescrizioni relative ai caratteri.

Nei palazzi o fabbricati di valore storico o monumentale le insegne dovranno essere inserite entro gli stipiti dei portali e potranno essere a caratteri isolati od a cassonetto. Negli altri fabbricati le insegne potranno anche essere poste sopra gli architravi delle


porte e delle vetrine, purchè le lettere isolate od i cassonetti non superino, in larghezza, le loro dimensioni.

2) Le vetrine devono consentire l'illuminazione diretta dei locali interni e non possono essere decorate con pellicole coprenti o con disegni che coprano oltre il 50 % della superficie della vetrina stessa. Inoltre non possono essere utilizzati vetri a specchio

3) Gli infissi devono essere in legno o metallo di colore Pantone Black , Pantone 404 e Pantone 405



4) le tende dovranno essere in tinta unita, **Rosso Cybeo** e catalogo Pantone-Letraset "Color Products Selector" , di colore Pantone 193, Pantone 194, Pantone 722, Pantone 723, Pantone 100, Pantone 101, Pantone 102, Cool Gray 1, Cool Gray 2 e Cool Gray 3



Per le attività commerciali che si affacciano lungo il perimetro di Piazza Aranci e Piazza Mercurio è prescritto l'uso dei soli colori Rosso Cybeo e catalogo Pantone-Letraset "Color Products Selector" , di colore Pantone 193, Pantone 194.

Le tende esterne, consentite della tipologia a bracci estensibili o similari, purchè ad un'unica superficie piana ed inclinata ed a caduta, per posizione e forma, non devono arrecare in alcun modo ostacolo alla viabilità, né coprire la segnaletica stradale e toponomastica né costituire impedimento di carattere architettonico

Le tende non potranno superare di cm 50, la larghezza degli stipiti delle porte. Le tende non potranno superare di cm 50, la larghezza degli stipiti delle porte ed estendersi per oltre 1,80 ml dalla facciata del fabbricato o comunque non oltre il marciapiede se presente. Il posizionamento della tenda dovrà rispettare l'altezza minima, da terra o dal marciapiede, di ml. 2,20, compresa la eventuale fascia di finitura anteriore. Eventuali scritte pubblicitarie e diciture sono consentite sulla fascia di finitura anteriore della tenda, che non deve superare i 15 cm. di altezza massima; tali scritte e diciture devono essere di colore bianco e avere i caratteri stabiliti dal presente articolo.

Art. 10 - Adeguamento

Le vetrine che non risultano conformi alle norme e prescrizioni del presente regolamento dovranno essere adeguate entro sei mesi dalla sua entrata in vigore ; le insegne, le tende e gli infissi che non risultano conformi al presente regolamento devono essere adeguati entro il termine di ventiquattro mesi.

Sono esonerate dall'adeguamento le attività insignite del titolo di bottega storica e bottega storica di pregio.

Art. 11 - Norme specifiche per L'AREA 0 - incentivi economici

Gli incentivi sono così determinati:

- Nuove attività in fondo affitto da almeno ventiquattro mesi : fino ad un massimo di € 5.000,00
- Attività esistenti : fino ad un massimo di € 4.000,00

Art. 12 - Norme specifiche per L'AREA 1 - incentivi economici

Gli incentivi sono così determinati:

- Nuove attività in fondo affitto da almeno ventiquattro mesi : fino ad un massimo di € 6.000,00
- Attività esistenti : fino ad un massimo di € 4.000,00

TITOLO IV - Criteri di qualità per la valorizzazione delle aree 2

Art. 13 - Norme generali - tipologia di attività non ammessa

1. Nelle area 2 come definite dal presente regolamento e perimetrata con il colore giallo nella cartografia allegata possono essere avviate attività commerciali, artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande ritenute compatibili con l'esigenza di tutelare le tradizionali caratteristiche culturali ed ambientali dell'area come sopra individuate.

2 A migliore specificazione di quanto sopra, sono vietate le seguenti attività:

- a) i depositi e vendita di materiali di rottamazione e di recupero in genere;

- b) i night club ed i locali notturni, nonché le discoteche e le sale da ballo
- c) i laboratori di riparazione e montaggio di macchine industriali e di motori e componenti elettromeccanici ed industriali;
- d) la somministrazione e vendita di alimenti e bevande mediante distributori automatici;
- e) compro oro
- f) sexy shop e gli esercizi ad essi assimilabili.
- g) esercizi alimentari e non alimentari, commerciali o artigianali, che per struttura, modalità di esposizione e catalogazione della merce non siano compatibili con il tessuto tradizionale locale, tipo chincaglierie, discount, bazar, empori, kebab.
- h) Sale Gioco, sale dedicate
- VLT i) Franchising Sanitari

Art. 14 - Insegne, vetrine, infissi e tende

Nell'area 2 le insegne possono essere poste in opera secondo le indicazioni e le prescrizioni della presente normativa.

1) Le insegne dovranno essere in materiali plastici, alluminio, legno, in rame, in bronzo, in ottone, in marmo, in pittura murale, in vetro pitturato o nei materiali suddetti integrati fra loro, di forma rettangolare o quadrata, non disposte a bandiera e non aggettanti sul suolo pubblico per oltre 20 cm.

Fanno eccezione delle insegne delle attività di farmacia e dei tabacchi che dovranno comunque essere conformi alle disposizioni ministeriali

E' ammesso anche l'uso di insegne luminose od illuminate, purché non a luce intermittente.


I caratteri dovranno essere in stampatello come riportato nell'appendice al regolamento ad eccezione delle insegne riportanti loghi o marchi registrati che, comunque nel rispetto dei criteri identitari del luogo potranno derogare al rispetto delle prescrizioni relative ai caratteri.

Nei palazzi o fabbricati di valore storico o monumentale le insegne dovranno essere inserite entro gli stipiti dei portali e potranno essere a caratteri isolati od a cassonetto.




Negli altri fabbricati le insegne potranno anche essere poste sopra gli architravi delle porte e delle vetrine, purché le lettere isolate od i cassonetti non superino, in larghezza, le loro dimensioni.

2) Le vetrine devono consentire l'illuminazione diretta dei locali interni e non possono essere decorate con pellicole coprenti o con disegni che coprano oltre il 50 % della superficie della vetrina stessa. Inoltre non possono essere utilizzati vetri a specchio

3) Gli infissi devono essere in legno o metallo di colore Pantone Black , Pantone 404 e Pantone 405



4) Le tende dovranno essere in tinta unita, **Rosso Cybeo** e catalogo Pantone-Letraset "Color Products Selector" , di colore Pantone 193, Pantone 194, Pantone 722, Pantone 723, Pantone 100, Pantone 101, Pantone 102, Pantone 383, Pantone 384 o Pantone 385, Cool Gray 1, Cool Gray 2 e Cool Gray 3



Le tende esterne, consentite della tipologia a bracci estensibili o similari, purchè ad un'unica superficie piana ed inclinata ed a caduta, per posizione e forma, non devono arrecare in alcun modo ostacolo alla viabilità, né coprire la segnaletica stradale e toponomastica né costituire impedimento di carattere architettonico

Le tende non potranno superare di cm 50, la larghezza degli stipiti delle porte. Le tende non potranno superare di cm 50, la larghezza degli stipiti delle porte ed estendersi per oltre 1,80 ml dalla facciata del fabbricato o comunque non oltre il marciapiede se presente. Il posizionamento della tenda dovrà rispettare l'altezza minima, da terra o dal marciapiede, di ml. 2,20, compresa la eventuale fascia di finitura anteriore.

Eventuali scritte pubblicitarie e diciture sono consentite sulla fascia di finitura anteriore della tenda, che non deve superare i 15 cm. di altezza massima; tali scritte e diciture devono essere di colore bianco e avere i caratteri stabiliti dal presente articolo.

Art. 15 - Adeguamento

Le vetrine che non risultano conformi alle norme e prescrizioni del presente regolamento dovranno essere adeguate entro sei mesi dalla sua entrata in vigore ;le insegne, le tende

e gli infissi che non risultano conformi al presente regolamento devono essere adeguati entro il termine di ventiquattro mesi.

Sono esonerate dall'adeguamento le attività insignite del titolo di bottega storica e bottega storica di pregio.

Art. 16 - Norme specifiche - incentivi economici

Gli incentivi sono così determinati:

- Nuove attività in fondo affitto da almeno ventiquattro mesi : fino ad un massimo di € 5.000,00
- Attività esistenti : fino ad un massimo di € 4.000,00

TITOLO V - Criteri di qualità per la valorizzazione delle aree 3

Art. 17 - Norme generali - tipologia di attività non ammessa

1. Nelle area 3 come definite dal presente regolamento e perimetrata con il colore arancione nella cartografia allegata possono essere avviate attività commerciali, artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande ritenute compatibili con l'esigenza di tutelare le tradizionali caratteristiche culturali ed ambientali dell'area come sopra individuate.

2. A migliore specificazione di quanto sopra, sono vietate le seguenti attività:

- a) i depositi e vendita di materiali di rottamazione e di recupero in genere;
- b) i night club ed i locali notturni, nonché le discoteche e le sale da ballo
- c) compro oro
- d) sexy shop e gli esercizi ad essi assimilabili.
- e) Sale Gioco, sale dedicate VLT

Art. 18 - Insegne, vetrine, infissi e tende

Nell'area 2 le insegne possono essere poste in opera secondo le indicazioni e le prescrizioni della presente normativa.

1) Le insegne dovranno essere in materiali plastici, alluminio, legno, in rame, in bronzo, in ottone, in marmo, in pittura murale, in vetro pitturato o nei materiali suddetti integrati fra loro, di forma rettangolare o quadrata, non disposte a bandiera e non aggettanti sul suolo pubblico per oltre 20 cm.

Fanno eccezione delle insegne delle attività di farmacia e dei tabacchi che dovranno comunque essere conformi alle disposizioni ministeriali

E' ammesso anche l'uso di insegne luminose od illuminate, purché non a luce intermittente.


I caratteri dovranno essere in stampatello come riportato nell'appendice al regolamento ad eccezione delle insegne riportanti loghi o marchi registrati che, comunque nel rispetto dei criteri identitari del luogo potranno derogare al rispetto delle prescrizioni relative ai caratteri.

Nei palazzi o fabbricati di valore storico o monumentale le insegne dovranno essere




inserite entro gli stipiti dei portali e potranno essere a caratteri isolati od a cassonetto. Negli altri fabbricati le insegne potranno anche essere poste sopra gli architravi delle porte e delle vetrine, purchè le lettere isolate od i cassonetti non superino, in larghezza, le loro dimensioni.

2) Le vetrine devono consentire l'illuminazione diretta dei locali interni e non possono essere decorate con pellicole coprenti o con disegni che coprano oltre il 50 % della superficie della vetrina stessa. Inoltre non possono essere utilizzati vetri a specchio

3) Gli infissi devono essere in legno o metallo di colore Pantone Black , Pantone 404 e Pantone 405



4) Le tende dovranno essere in tinta unita, **Rosso Cybeo** e catalogo Pantone-Letraset "Color Products Selector" , di colore Pantone 193, Pantone 194, Pantone 722, Pantone 723, Pantone 100, Pantone 101, Pantone 102, Pantone 383, Pantone 384 o Pantone 385, Cool Gray 1, Cool Gray 2 e Cool Gray 3



Le tende esterne, consentite della tipologia a bracci estensibili o similari, purché ad un'unica superficie piana ed inclinata ed a caduta, per posizione e forma, non devono arrecare in alcun modo ostacolo alla viabilità, né coprire la segnaletica stradale e toponomastica né costituire impedimento di carattere architettonico

Le tende non potranno superare di cm 50, la larghezza degli stipiti delle porte. Le tende non potranno superare di cm 50, la larghezza degli stipiti delle porte ed estendersi per oltre 1,80 ml dalla facciata del fabbricato o comunque non oltre il marciapiede se presente. Il posizionamento della tenda dovrà rispettare l'altezza minima, da terra o dal marciapiede, di ml. 2,20, compresa la eventuale fascia di finitura anteriore.

Eventuali scritte pubblicitarie e diciture sono consentite sulla fascia di finitura anteriore della tenda, che non deve superare i 15 cm. di altezza massima; tali scritte e diciture devono essere di colore bianco e avere i caratteri stabiliti dal presente articolo.

Art. 19 - Adeguamento

Le vetrine che non risultano conformi alle norme e prescrizioni del presente regolamento dovranno essere adeguate entro sei mesi dalla sua entrata in vigore ; le insegne, le tende e gli infissi che non risultano conformi al presente regolamento devono essere adeguati entro il termine di ventiquattro mesi

Sono esonerate dall'adeguamento le attività insignite del titolo di bottega storica e bottega storica di pregio.

Art. 20 - Norme specifiche - incentivi economici

Gli incentivi sono così determinati:

- Nuove attività in fondo affitto da almeno ventiquattro mesi : fino ad un massimo di € 5.000,00
- Attività esistenti : fino ad un massimo di € 4.000,00

TITOLO VI - Criteri di qualità per la valorizzazione delle aree 4

Art. 21 - Norme generali - tipologia di attività non ammessa

1. Nell'area 4 come definita dal presente regolamento e perimetrata con il colore rosso nella cartografia allegata possono essere avviate attività commerciali, artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande ritenute compatibili con l'esigenza di tutelare le tradizionali caratteristiche culturali ed ambientali dell'area come sopra individuate.

2. Sono inoltre compatibili solo le attività che possono essere svolte in aree soggette a pedonalizzazione e che non necessitano di garantire la sosta veicolare nei pressi dell'esercizio.

3. A migliore specificazione di quanto sopra, sono vietate le seguenti attività:

- a) qualunque forma di vendita all'ingrosso e forme di vendita al dettaglio di grande distribuzione;
- b) la vendita di materie prime tessili, stracci e cascami, prodotti chimici e quant'altro riferibile ad attività per l'industria;

- c) la vendita di materiali e componenti per l'edilizia, legnami e laminati, materiali ferrosi e simili;
- d) la vendita di macchine, attrezzature ed articoli per l'industria, il commercio, l'agricoltura e l'artigianato, nonché i loro ricambi ed accessori;
- e) i depositi e vendita di materiali di rottamazione e di recupero in genere; l'esposizione e la vendita di autoveicoli, moto, (con esclusione di mezzi a propulsione elettrica) camper, roulotte e simili, di imbarcazioni e motori marini, loro materiali di ricambio ed accessori, oli lubrificanti;
- f) la vendita di combustibili per uso domestico in genere, di gas liquido in bombole, kerosene, ecc. e relative apparecchiature;
- g) "internet point",
- h) i night club ed i locali notturni, nonché le discoteche e le sale da ballo
- i) le officine di riparazione per auto o moto, carrozzerie, elettrauto, tappezzerie auto, installazione autoradio, riparazione gomme, autolavaggi ed autorimesse;
- l) i laboratori di riparazione e montaggio di macchine industriali e di motori e componenti elettromeccanici ed industriali;
- m) la somministrazione e vendita di alimenti e bevande mediante distributori automatici;
- n) i money transfer, banche e assicurazioni, agenzia di affari di onoranze funebri, agenzia di recupero crediti.
- o) compro oro
- p) sexy shop e gli esercizi ad essi assimilabili.
- q) esercizi alimentari e non alimentari, commerciali o artigianali, che per struttura, modalità di esposizione e catalogazione della merce non siano compatibili con il tessuto tradizionale locale, tipo chincaglierie, discount, bazar, empori, kebab.
- r) Sale Gioco, sale dedicate VLT

Art. 22 - Requisiti di qualità degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

Nell'area 4 sono consentite le attività di somministrazione di alimenti e bevande come definite dalla LRT n 62/2018 e successive modificazioni ed integrazioni solo se i locali di esercizio rispettano i requisiti di qualità di seguito individuati:

.	Criteri oggettivi	Punteggio
1	Disponibilità di parcheggi su area privata (un punto per ogni parcheggio)	Max 10
2	Servizi igienici a disposizione dei clienti aggiuntivi al numero minimo previsto dalla normativa	2 a servizio
3	Locali adeguati alla normativa sulle persone diversamente abili	8
4	Risparmi energetici (miglioramento di 1 classe)	2
5	Aria condizionata e riscaldamento nel locale di somministrazione	5
6	Locale insonorizzato CLASSE I	8
7	Wi Fi libero	3
8	Impegno ad essere No Slot	8

9	Promozione e vendita di prodotti riconosciuti DE.CO	8
10	Proposta menù locali con prodotti locali e piatti di tradizione De.CO	8

1. L'apertura ed il trasferimento delle attività di somministrazione di alimenti e di bevande nell' AREE 4 di Massa sono soggette al raggiungimento di un punteggio minimo calcolato sulla base dei criteri oggettivi individuati dal presente articolo.
2. il punteggio minimo è fissato in punti **15**
3. Sono ritenute incompatibili le attività di somministrazione di alimenti e bevande riconducibili a modalità organizzative quali fast-food, self-service, e comunque quelle attività di somministrazione che per il loro modo di proporsi, per la loro immagine e per l'erogazione del servizio non siano coerenti con le tradizioni locali

Art. 23 - Insegne, vetrine, infissi e tende


Nell'area 4 le insegne possono essere poste in opera secondo le indicazioni e le prescrizioni della presente normativa.

1) le insegne dovranno essere in legno, in rame, in bronzo, in ottone, in marmo, in pittura murale, in vetro pitturato o nei materiali suddetti integrati fra loro, di forma rettangolare o quadrata, non disposte a bandiera e non aggettanti sul suolo pubblico per oltre 20 cm. Fanno eccezione delle insegne delle attività di farmacia e dei tabacchi che dovranno comunque essere conformi alle disposizioni ministeriali. E' ammesso anche l'uso di insegne luminose od illuminate, purché non a luce intermittente. I caratteri dovranno essere in stampatello come riportato nell'appendice a1 regolamento ad eccezione delle insegne riportanti loghi o marchi registrati che, comunque nel rispetto dei criteri identitari del luogo potranno derogare al rispetto delle prescrizioni relative ai caratteri.


Nei palazzi o fabbricati di valore storico o monumentale le insegne dovranno essere inserite entro gli stipiti dei portali e potranno essere a caratteri isolati od a cassonetto. Negli altri fabbricati le insegne potranno anche essere poste sopra gli architravi delle porte e delle vetrine, purché le lettere isolate od i cassonetti non superino, in larghezza, le loro dimensioni.

2) Le vetrine devono consentire l'illuminazione diretta dei locali interni e non possono essere decorate con pellicole coprenti o con disegni che coprano oltre il 50 % della superficie della vetrina stessa. Inoltre non possono essere utilizzati vetri a specchio

3) Gli infissi devono essere in legno o metallo di colore Pantone Black , Pantone 404 e Pantone 405



4) Le tende dovranno essere in tinta unita, **Rosso Cybeo** e catalogo Pantone-Letraset "Color Products Selector" , di colore Pantone 193, Pantone 194, Pantone 722, Pantone 723, Pantone 100, Pantone 101, Pantone 102, Pantone 383, Cool Gray 1, Cool Gray 2 e Cool Gray 3



Le tende esterne, consentite della tipologia a bracci estensibili ed a caduta, per posizione e forma, non devono arrecare in alcun modo ostacolo alla viabilità, né coprire la segnaletica stradale e toponomastica né costituire impedimento di carattere architettonico. Le tende non potranno superare di cm 50, la larghezza degli stipiti delle porte. Le tende non potranno superare di cm 50, la larghezza degli stipiti delle porte ed estendersi per oltre 1,80 ml dalla facciata del fabbricato o comunque non oltre il marciapiede se presente. Il posizionamento della tenda dovrà rispettare l'altezza minima, da terra o dal marciapiede, di ml. 2,20, compresa la eventuale fascia di finitura anteriore.

Eventuali scritte pubblicitarie e diciture sono consentite sulla fascia di finitura anteriore della tenda, che non deve superare i 15 cm. di altezza massima; tali scritte e diciture devono essere di colore bianco e avere i caratteri stabiliti dal presente articolo.

Art. 24 - Adeguamento

Le vetrine che non risultano conformi alle norme e prescrizioni del presente regolamento dovranno essere adeguate entro sei mesi dalla sua entrata in vigore ;le insegne, le tende e gli infissi che non risultano conformi al presente regolamento devono essere adeguati entro il termine di ventiquattro mesi.

Sono esonerate dall'adeguamento le attività insignite del titolo di bottega storica e bottega storica di pregio.

Art. 25 - Norme specifiche - incentivi economici

Gli incentivi sono così determinati:

- Nuove attività in fondo affitto da almeno ventiquattro mesi : fino ad un massimo di € 5.000,00
- Attività esistenti : fino ad un massimo di € 4.000,00

TITOLO VII - Criteri di qualità per la valorizzazione delle aree 5, 6 e 7

Art. 26 - Norme generali - tipologia di attività non ammesse

1. Nelle aree 5, 6 e 7 come definite dal presente regolamento e perimetrare con il colore viola , grigio e celeste nella cartografia allegata, possono essere avviate attività commerciali, artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande ritenute compatibili con il contesto urbano nel rispetto comunque dei vincoli ivi esistenti e dei regolamenti vigenti.

2. A migliore specificazione di quanto sopra, sono vietate le seguenti attività: 3.

- a) i depositi e vendita di materiali di rottamazione e di recupero in genere;
- b) i night club ed i locali notturni, nonché le discoteche e le sale da ballo
- c) sexy shop e gli esercizi ad essi assimilabili.
- d) Sale Gioco, sale dedicate VLT

Art. 27 - Insegne, vetrine, infissi e tende

Nelle aree 5, 6 e 7 le insegne possono essere poste in opera secondo le indicazioni e le prescrizioni della presente normativa.

1) le insegne dovranno essere in materiali plastici, alluminio, legno, in rame, in bronzo, in ottone, in marmo, in pittura murale, in vetro pitturato o nei materiali suddetti integrati fra loro, di forma rettangolare o quadrata, non disposte a bandiera e non aggettanti sul suolo pubblico per oltre 20 cm.

Fanno eccezione delle insegne delle attività di farmacia e dei tabacchi che dovranno comunque essere conformi alle disposizioni ministeriali


E' ammesso anche l'uso di insegne luminose od illuminate, purché non a luce intermittente. I caratteri dovranno essere in stampatello come riportato nell'appendice al regolamento ad eccezione delle insegne riportanti loghi o marchi registrati che, comunque nel rispetto dei criteri identitari del luogo potranno derogare al rispetto delle prescrizioni relative ai caratteri.

Nei palazzi o fabbricati di valore storico o monumentale le insegne dovranno essere inserite entro gli stipiti dei portali e potranno essere a caratteri isolati od a cassonetto.



Negli altri fabbricati le insegne potranno anche essere poste sopra gli architravi delle porte e delle vetrine, purché le lettere isolate od i cassonetti non superino, in larghezza, le loro dimensioni.


2) Le vetrine devono consentire l'illuminazione diretta dei locali interni e non possono essere decorate con pellicole coprenti o con disegni che coprano oltre il 50 % della superficie della vetrina stessa. Inoltre non possono essere utilizzati vetri a specchio

3) Gli infissi devono essere in legno o metallo di colore Pantone Black , Pantone 404 e Pantone 405



4) le tende dovranno essere in tinta unita, Rosso Cybeo e catalogo Pantone-Letraset "Color Products Selector" , di colore Pantone 193, Pantone 194, Pantone 722, Pantone 723, Pantone 100, Pantone 101, Pantone 102, Pantone 383, Pantone 384 o Pantone 385, Cool Gray 1, Cool Gray 2 e Cool Gray 3





Le tende esterne, consentite della tipologia a bracci estensibili o similari, purchè ad un'unica superficie piana ed inclinata ed a caduta, per posizione e forma, non devono arrecare in alcun modo ostacolo alla viabilità, né coprire la segnaletica stradale e toponomastica né costituire impedimento di carattere architettonico

Le tende non potranno superare di cm 50 la larghezza degli stipiti delle porte. Le tende non potranno superare di cm 50, la larghezza degli stipiti delle porte ed estendersi per oltre 1,80 ml dalla facciata del fabbricato o comunque non oltre il marciapiede se presente. Il posizionamento della tenda dovrà rispettare l'altezza minima, da terra o dal marciapiede, di ml. 2,20, compresa la eventuale fascia di finitura anteriore.

Eventuali scritte pubblicitarie e diciture sono consentite sulla fascia di finitura anteriore della tenda, che non deve superare i 15 cm. di altezza massima; tali scritte e diciture devono essere di colore bianco e avere i caratteri stabiliti dal presente articolo.

Art. 28 - Adeguamento

Le vetrine che non risultano conformi alle norme e prescrizioni del presente regolamento dovranno essere adeguate entro sei mesi dalla sua entrata in vigore ;le insegne, le tende e gli infissi che non risultano conformi al presente regolamento devono essere adeguati entro il termine di ventiquattro mesi.

Sono esonerate dall'adeguamento le attività insignite del titolo di bottega storica e bottega storica di pregio.

Art. 29 - Norme specifiche area 5 - incentivi economici

Gli incentivi sono così determinati:

- Nuove attività in fondo sfritto da almeno ventiquattro mesi : fino ad un massimo di € 5.000,00
- Attività esistenti : fino ad un massimo di € 4.000,00

Art. 30 - Norme specifiche area 6 - incentivi economici

Gli incentivi sono così determinati:

- Nuove attività in fondo sfritto da almeno ventiquattro mesi : fino ad un massimo di € 5.000,00
- Attività esistenti : fino ad un massimo di €
4.000,00

Art. 31 - Norme specifiche area 7 - incentivi economici

Gli incentivi sono così determinati:

- Nuove attività in fondo sfitto da almeno ventiquattro mesi : fino ad un massimo di € 5.000,00

- Attività esistenti : fino ad un massimo di € 4.000,00

TITOLO VIII - Criteri di qualità per la valorizzazione dell'area 8 Borgo del Ponte

Art. 32 - Norme generali - tipologia di attività non ammessa

1. Nell'area 8 come definita dal presente regolamento e perimetrata con il colore verde chiaro nella cartografia allegata possono essere avviate attività commerciali, artigianali e di somministrazione di alimenti

e bevande ritenute compatibili con l'esigenza di tutelare le tradizionali caratteristiche culturali ed ambientali dell'area come sopra individuate.

2. Sono inoltre compatibili solo le attività che possono essere svolte in aree soggette a pedonalizzazione e che non necessitano di garantire la sosta veicolare nei pressi dell'esercizio.

3. A migliore specificazione di quanto sopra, sono vietate le seguenti attività:

- a) qualunque forma di vendita all'ingrosso e forme di vendita al dettaglio di grande distribuzione;
- b) prodotti chimici riferibili ad attività per l'industria;
- c) la vendita di materiali e componenti per l'edilizia, legnami e laminati, materiali ferrosi e simili;
- d) la vendita di macchine, attrezzature ed articoli per l'industria, il commercio, l'agricoltura e l'artigianato, nonché i loro ricambi ed accessori;
- e) i depositi e vendita di materiali di rottamazione e di recupero in genere;
- f) l'esposizione e la vendita di autoveicoli, moto, (con esclusione di mezzi a propulsione elettrica) camper, roulotte e simili, di imbarcazioni e motori marini, loro materiali di ricambio ed accessori, oli lubrificanti;
- g) la vendita di combustibili per uso domestico in genere, di gas liquido in bombole, kerosene, ecc. e relative apparecchiature;
- h) "internet point",
- i) i night club ed i locali notturni, nonché le discoteche e le sale da ballo
- l) le officine di riparazione per auto o moto, carrozzerie, elettrauto, tappezzerie auto, installazione autoradio, riparazione gomme, autolavaggi ed autorimesse;
- m) i laboratori di riparazione e montaggio di macchine industriali e di motori e componenti elettromeccanici ed industriali;
- n) la somministrazione e vendita di alimenti e bevande mediante distributori automatici;
- o) i money transfer, banche e assicurazioni, agenzia di affari di onoranze funebri, agenzia di recupero crediti.
- p) compro oro
- q) sexy shop e gli esercizi ad essi assimilabili.
- r) esercizi alimentari e non alimentari, commerciali o artigianali, che per struttura, modalità di esposizione e catalogazione della merce non siano compatibili con il tessuto tradizionale locale, tipo chincaglierie, discount, bazar, empori, kebab.

- s) Sale Gioco, sale dedicate VLT
- t) Franchising Sanitari

Art. 33 - Requisiti di qualità degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

Nell'area 8 sono consentite le attività di somministrazione di alimenti e bevande come definite dalla LRT n 62/2018 e successive modificazioni ed integrazioni solo se i locali di esercizio rispettano i requisiti di qualità di seguito individuati:

.	Criteri oggettivi	Punteggio
1	Disponibilità di parcheggi su area privata (un punto per ogni parcheggio)	Max 5
2	Servizi igienici a disposizione dei clienti aggiuntivi al numero minimo previsto dalla normativa	3 a servizio
3	Locali adeguati alla normativa sulle persone diversamente abili	8
4	Risparmi energetici (miglioramento di 1 classe)	2
5	Aria condizionata e riscaldamento nel locale di somministrazione	5
6	Locale insonorizzato CLASSE I	8
7	Wi Fi libero	3
8	Impegno ad essere NO SLOT	8
9	Promozione e vendita di prodotti riconosciuti DE.CO	8
10	Proposta menù locali con prodotti locali e piatti di tradizione DE.CO	8
11	Installazione fonometro certificato e convenzione per fornitura dati rilevati all' Amministrazione	8

1. L'apertura ed il trasferimento delle attività di somministrazione di alimenti e di bevande nell' Area 8 sono soggette al raggiungimento di un punteggio minimo calcolato sulla base dei criteri oggettivi individuati dal presente articolo.

2. Il punteggio minimo è fissato in punti **25**

3. Sono ritenute incompatibili le attività di somministrazione di alimenti e bevande riconducibili a modalità organizzative quali fast-food, self-service, e comunque quelle

attività di somministrazione che per il loro modo di proporsi, per la loro immagine e per l'erogazione del servizio non siano coerenti con le tradizioni locali

Art. 34 - Insegne, vetrine, infissi e tende

Nell'area 8 le insegne possono essere poste in opera secondo le indicazioni e le prescrizioni della presente normativa.

1) le insegne dovranno essere in legno, in rame, in bronzo, in ottone, in marmo, in pittura murale, in vetro pitturato o nei materiali suddetti integrati fra loro, di forma rettangolare o quadrata, non disposte a bandiera e non aggettanti sul suolo pubblico per oltre 20 cm. Fanno eccezione delle insegne delle attività di farmacia e dei tabacchi che dovranno comunque essere conformi alle disposizioni ministeriali


E' ammesso anche l'uso di insegne luminose od illuminate, purché non a luce intermittente. I caratteri dovranno essere in stampatello come riportato nell'appendice al regolamento ad eccezione delle insegne riportanti loghi o marchi registrati che, comunque nel rispetto dei criteri identitari del luogo potranno derogare al rispetto delle prescrizioni relative ai caratteri.

Nei palazzi o fabbricati di valore storico o monumentale le insegne dovranno essere inserite entro gli stipiti dei portali e potranno essere a caratteri isolati od a cassonetto.

Negli altri fabbricati le insegne potranno anche essere poste sopra gli architravi delle porte e delle vetrine, purché le lettere isolate od i cassonetti non superino, in larghezza, le loro dimensioni.

2) Le vetrine devono consentire l'illuminazione diretta dei locali interni e non possono essere decorate con pellicole coprenti o con disegni che coprano oltre il 50 % della superficie della vetrina stessa. Inoltre non possono essere utilizzati vetri a specchio


3) Gli infissi devono essere in legno o metallo di colore Pantone Black , Pantone 404 e Pantone 405



4) Le tende dovranno essere in tinta unita, Rosso Cybeo e catalogo Pantone-Letraset "Color Products Selector" , di colore Pantone 193, Pantone 194, Pantone 722, Pantone 723, Pantone 100, Pantone 101, Pantone 102, Cool Gray 1, Cool Gray 2 e



Cool Gray 3



Il posizionamento della tenda dovrà rispettare l'altezza minima, da terra o dal marciapiede, di ml. 2,20, compresa la eventuale fascia di finitura anteriore.

Eventuali scritte pubblicitarie e diciture sono consentite sulla fascia di finitura anteriore della tenda, che non deve superare i 15 cm. di altezza massima; tali scritte e diciture devono essere di colore bianco e avere i caratteri stabiliti dal presente articolo.

Art. 35 - Adeguamento

Le vetrine che non risultano conformi alle norme e prescrizioni del presente regolamento dovranno essere adeguate entro sei mesi dalla sua entrata in vigore ; le insegne, le tende e gli infissi che non risultano conformi al presente regolamento devono essere adeguati entro il termine di ventiquattro mesi.

Sono esonerate dall'adeguamento le attività insignite del titolo di bottega storica e bottega storica di pregio.

Art. 36 - Norme specifiche per L'AREA 8 - incentivi economici

Gli incentivi sono così determinati:

- Nuove attività in fondo affitto da almeno ventiquattro mesi : fino ad un massimo di € 6.000,00
- Attività esistenti: fino ad un massimo di € 4.000,00

TITOLO IX - Tutela e valorizzazione microaree 1 Galleria Da Vinci, 2 Galleria Michelangelo, 3 Galleria Sanzio

Art. 37 - Norme generali - tipologia di attività non ammessa

1. Nelle microaree 1,2,3 come definite dal presente regolamento e individuate con il colore rosso, blu e verde nella cartografia allegata possono essere avviate attività commerciali, artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande ritenute compatibili con l'esigenza di tutelare le tradizionali caratteristiche culturali ed ambientali delle aree come sopra

individuate.

Sono quindi compatibili solo le attività che possono essere svolte in aree ad esclusiva pedonalizzazione.

2. A migliore specificazione di quanto sopra, sono vietate le seguenti attività:

- a) qualunque forma di vendita all'ingrosso e forme di vendita al dettaglio di media e grande distribuzione;
- b) la vendita di materie prime tessili, stracci e cascami, prodotti chimici e quant'altro riferibile ad attività per l'industria;
- c) la vendita di materiali e componenti per l'edilizia, legnami e laminati, materiali ferrosi e simili;
- d) la vendita di macchine, attrezzature ed articoli per l'industria, il commercio, l'agricoltura e l'artigianato, nonché i loro ricambi ed accessori;
- e) i depositi e vendita di materiali di rottamazione e di recupero in genere;
- f) l'esposizione e la vendita di autoveicoli, moto, (con esclusione di mezzi a propulsione elettrica) camper, roulotte e simili, di imbarcazioni e motori marini, loro materiali di ricambio ed accessori, oli lubrificanti;
- g) la vendita di combustibili per uso domestico in genere, di gas liquido in bombole, kerosene, ecc. e relative apparecchiature;
- h) "internet point",
- i) i night club ed i locali notturni, nonché le discoteche e le sale da ballo
- l) le officine di riparazione per auto o moto, carrozzerie, elettrauto, tappezzerie auto, installazione autoradio, riparazione gomme, autolavaggi ed autorimesse;
- m) i laboratori di riparazione e montaggio di macchine industriali e di motori e componenti elettromeccanici ed industriali;
- n) la somministrazione e vendita di alimenti e bevande mediante distributori automatici;
- o) i money transfer, banche e assicurazioni, agenzia di affari di onoranze funebri, agenzia di recupero crediti.
- p) compro oro
- q) sexy shop e gli esercizi ad essi assimilabili.
- r) esercizi alimentari e non alimentari, commerciali o artigianali, che per struttura e per modalità di esposizione e catalogazione della merce non siano compatibili con il tessuto tradizionale locale, tipo chincaglierie, discount, bazar, empori, kebab.
- s) Sale Gioco, sale dedicate VLT

Art. 38 - Requisiti di qualità degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

Nelle microaree 1,2 e 3 sono consentite le attività di somministrazione di alimenti e bevande come definite dalla LRT n 62/2018 e successive modificazioni ed integrazioni solo se i locali di esercizio rispettano i requisiti di qualità di seguito individuati:

.	Criteri oggettivi	Punteggio
1	Disponibilità di parcheggi su area privata (un punto per ogni parcheggio)	Max 5
2	Servizi igienici a disposizione dei clienti aggiuntivi al numero minimo previsto dalla normativa	3 a servizio
3	Locali adeguati alla normativa sulle persone diversamente abili	8

4	Risparmio energetico (miglioramento di 1 classe)	2
5	Aria condizionata e riscaldamento nel locale di somministrazione	5
6	Locale insonorizzato CLASSE I	8
7	Wi Fi libero	3
8	Impegno ad essere no slot	8
9	Promozione e vendita di prodotti riconosciuti DE.CO	8
10	Proposta menù locali con prodotti locali e piatti di tradizione riconosciuti DE.CO	8
11	Installazione fonometro certificato e convenzione per fornitura dati rilevati all' Amministrazione	8

1. L'apertura ed il trasferimento delle attività di somministrazione di alimenti e di bevande nelle MICROAREE 1,2 e 3 sono soggette al raggiungimento di un punteggio minimo calcolato sulla base dei criteri oggettivi individuati dal presente articolo.

2. il punteggio minimo è fissato in punti **20**

3. Sono ritenute incompatibili le attività di somministrazione di alimenti e bevande riconducibili a modalità organizzative quali fast-food, self-service, e comunque quelle attività di somministrazione che per il loro modo di proporsi, per la loro immagine e per l'erogazione del servizio non siano coerenti con le tradizioni locali

Art. 39 - Insegne, vetrine ed infissi

Nelle microaree 1,2 e 3 le insegne possono essere poste in opera secondo le indicazioni e le prescrizioni della presente normativa

1) Le insegne dovranno essere in materiali plastici, alluminio, legno, in rame, in bronzo, in ottone, in marmo, in pittura murale, in vetro pitturato o nei materiali suddetti integrati fra loro, di forma rettangolare o quadrata, non disposte a bandiera e non aggettanti sul suolo pubblico per oltre 20 cm.

Fanno eccezione delle insegne delle attività di farmacia e dei tabacchi che dovranno comunque essere conformi alle disposizioni ministeriali

E' ammesso anche l'uso di insegne luminose od illuminate, purché non a luce intermittente.


I caratteri dovranno essere in stampatello come riportato nell'appendice al regolamento ad eccezione delle insegne riportanti loghi o marchi registrati che, comunque nel rispetto dei criteri identitari del luogo potranno derogare al rispetto delle prescrizioni relative ai caratteri.

Le insegne potranno essere inserite entro gli stipiti dei portali e potranno essere a caratteri isolati od a cassonetto.

Le insegne potranno anche essere poste sopra gli architravi delle porte e delle vetrine, purché le lettere isolate od i cassonetti non superino, in larghezza, le loro dimensioni.

2) Le vetrine devono consentire l'illuminazione diretta dei locali interni e non possono essere decorate con pellicole coprenti o con disegni che coprano oltre il 50 % della superficie della vetrina stessa. Inoltre non possono essere utilizzati vetri a specchio

3) Gli infissi devono essere in legno o metallo di colore Pantone Black , Pantone 404 e Pantone 405



4) I locali posti all'interno delle MICROAREE 1,2 e 3 non potranno essere dotati di tende aggettanti la galleria commerciale.

Art. 40 - Adeguamento

Le vetrine che non risultano conformi alle norme e prescrizioni della presente normativa dovranno essere adeguate entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento; Le insegne e gli infissi che non risultano conformi al presente regolamento devono essere adeguati entro il termine di diciotto mesi.

Sono esonerate dall'adeguamento le attività insignite del titolo di bottega storica e bottega storica di pregio.

Art. 41 - Norme specifiche per le micro - -aree e 1,2,3 - incentivi economici

Gli incentivi sono così determinati:

- Nuove attività in fondo affitto da almeno ventiquattro mesi : fino ad un massimo di € 6.000,00
- Attività esistenti : fino ad un massimo di € 4.000,00

TITOLO X - Tutela e valorizzazione MICROAREA 4 Mercato Coperto

Art. 42 - Norme generali - tipologia di attività non ammessa

1. Nelle microarea 4 come definita dal presente regolamento e individuata con il colore celeste nella cartografia allegata possono essere avviate attività commerciali, artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande ritenute compatibili con l'esigenza di tutelare le tradizionali caratteristiche culturali ed ambientali delle aree come sopra individuate. Sono quindi compatibili solo le attività che possono essere svolte in aree ad esclusiva pedonalizzazione.

2. A migliore specificazione di quanto sopra, sono vietate le seguenti attività:

- a) Qualunque forma di vendita all'ingrosso
- b) la vendita di materie prime tessili, stracci e cascami, prodotti chimici e quant'altro riferibile ad attività per l'industria;
- c) la vendita di materiali e componenti per l'edilizia, legnami e laminati, materiali ferrosi e simili;
- d) la vendita di macchine, attrezzature ed articoli per l'industria, il commercio, l'agricoltura e l'artigianato, nonché i loro ricambi ed accessori;
- e) i depositi e vendita di materiali di rottamazione e di recupero in genere;
- f) l'esposizione e la vendita di autoveicoli, moto, (con esclusione di mezzi a propulsione elettrica) camper, roulotte e simili, di imbarcazioni e motori marini, loro materiali di ricambio ed accessori, oli lubrificanti;
- g) la vendita di combustibili per uso domestico in genere, di gas liquido in bombole, kerosene, ecc. e relative apparecchiature;
- h) "internet point",
- i) i night club ed i locali notturni, nonché le discoteche e le sale da ballo
- l) le officine di riparazione per auto o moto, carrozzerie, elettrauto, tappezzerie auto, installazione autoradio, riparazione gomme, autolavaggi ed autorimesse;
- m) i laboratori di riparazione e montaggio di macchine industriali e di motori e componenti elettromeccanici ed industriali;
- n) la somministrazione e vendita di alimenti e bevande mediante distributori automatici;
- o) i money transfer, banche e assicurazioni, agenzia di affari di onoranze funebri, agenzia di recupero crediti.
- p) compro oro
- q) sexy shop e gli esercizi ad essi assimilabili.
- r) esercizi alimentari e non alimentari, commerciali o artigianali, che per struttura e per modalità di esposizione e catalogazione della merce non siano compatibili con il tessuto tradizionale locale, tipo chincaglierie, discount, bazar, empori, kebab.
- s) Sale Gioco, sale dedicate VLT

Art. 43 - Requisiti di qualità degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

Nella microarea 4 è consentita l'attività di somministrazione di alimenti e bevande come definite dalla LRT n 62/2018 e successive modificazioni ed integrazioni solo se i locali di esercizio rispettano i requisiti di qualità di seguito individuati:

.	Criteri oggettivi	Punteggio
1	Disponibilità di parcheggi su area privata (un punto per ogni parcheggio)	Max 5
2	Servizi igienici a disposizione dei clienti aggiuntivi al numero minimo previsto dalla normativa	3 a servizio
3	Locali adeguati alla normativa sulle persone diversamente abili	8
4	Risparmio energetico (miglioramento di 1 classe)	2

5	Aria condizionata e riscaldamento nel locale di somministrazione	5
---	--	---

6	Locale insonorizzato CLASSE I	3
7	Wi Fi libero	5
8	Impegno ad essere no slot	6
9	Promozione e vendita di prodotti riconosciuti DE.CO	10
10	Proposta menù locali con prodotti locali e piatti di tradizione De.CO	10
11	Installazione fonometro certificato e convenzione per fornitura dati rilevati all' Amministrazione	5

1. L'apertura ed il trasferimento delle attività di somministrazione di alimenti e di bevande nella MICROAREA 4 è soggetta al raggiungimento di un punteggio minimo calcolato sulla base dei criteri oggettivi individuati dal presente articolo.
2. il punteggio minimo è fissato in punti **25**
3. Sono ritenute incompatibili le attività di somministrazione di alimenti e bevande riconducibili a modalità organizzative quali fast-food, self-service, e comunque quelle attività di somministrazione che per il loro modo di proporsi, per la loro immagine e per l'erogazione del servizio non siano coerenti con le tradizioni locali.

Art. 44 - Insegne, vetrine ed infissi

Nella MICROAREA 4 le insegne possono essere poste in opera secondo le indicazioni e le prescrizioni della presente normativa.

1) le insegne dovranno essere in legno, in rame, in bronzo, in ottone, in marmo, in pittura murale, in vetro pitturato o nei materiali suddetti integrati fra loro, di forma rettangolare o quadrata, non disposte a bandiera e non aggettanti sul suolo pubblico per oltre 20 cm. Fanno eccezione delle insegne delle attività di farmacia e dei tabacchi che dovranno comunque essere conformi alle disposizioni ministeriali
E' ammesso anche l'uso di insegne luminose od illuminate, purché non a luce intermittente.

I caratteri dovranno essere in stampatello come riportato nell'appendice al regolamento ad eccezione delle insegne riportanti loghi o marchi registrati che, comunque nel rispetto dei criteri identitari del luogo potranno derogare al rispetto delle prescrizioni relative ai caratteri.


Le insegne potranno essere inserite entro gli stipiti dei portali e potranno essere a caratteri isolati od a cassonetto.

Le insegne potranno anche essere poste sopra gli architravi delle porte e delle vetrine, purché le lettere isolate od i cassonetti non superino, in larghezza, le loro dimensioni.

2) Le vetrine devono consentire l'illuminazione diretta dei locali interni e non possono essere decorate con pellicole coprenti o con disegni che coprano oltre il 50 % della superficie della vetrina stessa. Inoltre non possono essere utilizzati vetri a specchio

3) Gli infissi devono essere in legno o metallo di colore Pantone Black , Pantone 404 e

Pantone 405



4) I locali posti all'interno delle MICROAREA 4 non potranno essere dotati di tende aggettanti la galleria commerciale.

Art. 45 - Adeguamento

Le vetrine che non risultano conformi alle norme e prescrizioni del presente regolamento dovranno essere adeguate entro sei mesi dalla sua entrata in vigore ; le insegne e gli infissi che non risultano conformi al presente regolamento devono essere adeguati entro il termine di diciotto mesi.

Sono esonerate dall'adeguamento le attività insignite del titolo di bottega storica e bottega storica di pregio.

Art. 46 - Norme specifiche per la microarea 4 - incentivi economici

Gli incentivi sono così determinati:

- Nuove attività in fondo affitto da almeno ventiquattro mesi : fino ad un massimo di € 6.000,00
- Attività esistenti : fino ad un massimo di € 4.000,00

TITOLO XI - Tutela e valorizzazione Botteghe Storiche e delle Botteghe storiche di Pregio

Allo scopo di tutelare la propria storia e le proprie specificità anche riconoscendo come patrimonio storico da valorizzare l'esistenza pluridecennale di botteghe nelle aree regolamentate dal presente atto, si definiscono i seguenti criteri e modalità di riconoscimento del titolo di BOTTEGA STORICA e BOTTEGA STORICA DI PREGIO

Art. 47 - Destinatari

Il titolo di "Bottega storica" è riconosciuto a tutte le sotto elencate attività che abbiano i requisiti individuati dal presente Titolo:

- esercizi commerciali;
- esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
- imprese artigiane.

Art. 48 - Presupposti

Ai fini del presente regolamento il titolo di Bottega storica può essere riconosciuto in via alternativa per:

- motivi di anzianità (descritti ai successivi artt. 49 e 50), quando siano stati raggiunti i 40 anni di attività nello stesso locale;
- motivi di particolare pregio degli elementi o arredi funzionali all'attività (descritti ai successivi artt. 51 e 52).

Art. 49 - Disposizioni per il riconoscimento del titolo di Bottega storica per anzianità

Possono ottenere il riconoscimento per anzianità gli esercizi commerciali, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e le imprese artigiane che abbiano la propria sede nelle aree del territorio cittadino e che da 40 anni:

- trattino lo stesso genere merceologico: (nel commercio fisso è da intendersi come la stessa sottocategoria di prodotti; per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è da intendersi come la stessa tipologia di cibi e bevande, es. menù tradizionale apuano e italiano, vini, ecc., somministrata in modo esclusivo o prevalente; per gli artigiani è da intendersi come la stessa attività, es. barbiere, orafo, ecc.).

Siano ubicati nello stesso locale: per l'individuazione si fa riferimento alla stessa unità immobiliare, come ricostruibile dagli archivi catastali dell'Agenzia delle Entrate .

Sono consentiti eventuali ampliamenti o modifiche dei locali.

- siano stati condotti dallo stesso titolare o mediante subingresso nei limiti stabiliti al successivo art. 50.

Ai fini del calcolo dei 40 anni vengono anche computati:

- eventuali periodi di sospensione temporanea dell'attività per un periodo complessivo non superiore a 5 anni nel rispetto delle disposizioni in materia di sospensione volontaria previste dalla legge regione Toscana in materia di Commercio;
- eventuali affidamenti in gestione a terzi

Art. 50 - Parametri riferiti alla titolarità della conduzione

L'anzianità riferita agli esercizi commerciali, a quelli di somministrazione di alimenti e bevande e alle imprese artigiane viene assegnata avendo esercitato la medesima attività per 40 anni in proprio oppure mediante subingresso per:

- successione ereditaria: eredi legittimi, e tutori legali degli aventi diritto;
- cessione d'azienda;
- conferimento d'azienda in società di persone o di capitali;

Art. 51 - Requisiti per il riconoscimento del titolo di Bottega storica per pregio

Possono ricevere il riconoscimento di Bottega storica per "pregio" quelle attività che:

- siano ubicate sul territorio comunale;
- possiedano elementi di particolare pregio e/o di particolare interesse storico artistico o culturale in relazione a vetrine, insegne o elementi di arredo esterno ed interno, come stabilito al

successivo art.52.

Il titolo di Bottega storica per pregio costituisce un vincolo di mantenimento delle caratteristiche morfologiche delle vetrine e delle insegne, nonché degli elementi di arredo esterno ed interno che siano stati determinanti per l'assegnazione del titolo.

Sono possibili interventi di restauro conservativo o di rinnovo parziale o totale dell'esercizio solo se conformi allo stile e alle caratteristiche architettoniche del progetto originario.

Il riconoscimento del titolo, in presenza di elementi di pregio, viene assegnato anche se non siano stati raggiunti i 40 anni di attività nello stesso locale.

Art. 52 - Parametri per il riconoscimento del titolo di Bottega storica per pregio

Sono considerate di pregio le attività che si distinguono per la presenza di elementi, ben visibili al

pubblico, che abbiano una forte connotazione stilistica e siano rilevabili almeno in uno dei due descrittori sotto indicati nei:

- fronti (insegne, vetrine, ecc.);
- complementi di arredo, utilizzati per lo svolgimento dell'attività (ad esempio: cassettera per le fatture o scrittoio, porte interne ecc.) e non posti in vendita.

Sono esclusi i negozi di antiquariato in quanto possessori di elementi di arredo che sono oggetto del commercio, salvo che gli elementi di pregio abbiano un legame con l'attività lavorativa.

Art. 53 - Modalità di acquisizione del titolo

A) Titolo per anzianità

Per ottenere il titolo di Bottega storica, il titolare o un rappresentante legale dell'esercizio deve presentare domanda sul modello predisposto dal Comune, soggetta all'imposto di bollo, con cui chiede l'inserimento dell'esercizio nell'Albo delle Botteghe storiche.

Il responsabile del procedimento, entro sei mesi dalla presentazione della domanda, provvede a dare formale comunicazione agli interessati in merito all'accoglimento o al rigetto della richiesta.

Gli uffici della Sportello Attività produttive hanno il compito di redigere la scheda di valutazione delle richieste per il riconoscimento del titolo per anzianità.

B) Titolo per il pregio

Per ottenere il titolo di Bottega storica, il titolare, o un rappresentante legale dell'esercizio, deve presentare una domanda sul modello predisposto dal Comune, soggetta all'imposta di bollo, con cui chiede l'inserimento dell'esercizio nell'Albo delle Botteghe storiche.

Per il riconoscimento del pregio è istituita, ai sensi dell'art. 54, un' apposita Commissione di tecnici a cui è affidato il compito di valutare la domanda sulla base dei seguenti indicatori:

-svolgimento dell'attività: vengono descritte in sintesi le tappe salienti dello svolgimento dell'attività, gli eventuali cambi di genere merceologico, gli spostamenti della sede, ecc,

con particolare riferimento ad avvenimenti o scelte che possano aver determinato evidenti modifiche agli elementi di pregio;

- catalogazione degli elementi di pregio interni ed esterni: vengono individuati gli elementi peculiari relativi ai fronti commerciali, alle attrezzature o ai complementi di arredo del negozio, definendone l'eventuale caratterizzazione di pregio per ogni elemento; gli elementi di pregio sono descritti singolarmente, anche se marginali;

- motivazione: vengono elencati con chiarezza gli elementi che hanno portato alla valutazione del pregio dell'attività commerciale, evidenziandone la storicità, la tipicità e lo stato di conservazione. Vengono elencati e distinti gli elementi accessori e quelli determinanti.

C) - Titolo misto per anzianità e per pregio

Nel caso il medesimo esercizio richieda il riconoscimento del titolo sia per anzianità che per pregio, è richiesto il versamento complessivo di un contributo istruttorio di 100 euro.

D) – Rilevazione diretta

1. Collateralmente, e al fine di integrare il relativo elenco, il Comune di Massa può procedere a:

- rilevazioni dirette, promosse d'ufficio;
- acquisizione delle eventuali segnalazioni spontanee delle organizzazioni del commercio e dei consumatori.

2. Un primo elenco di esercizi idonei al riconoscimento della qualifica di "bottega storica" è comunque individuato, in sede di istituzione dell'Albo, dalla Commissione

3. Per gli esercizi per i quali vengano rilevate, attraverso gli strumenti di cui ai commi precedenti, le caratteristiche della bottega storica, il Comune informa i titolari sulla possibilità di chiedere ed ottenere l'iscrizione al relativo Albo comunale, al fine di poter beneficiare delle agevolazioni e delle forme di sostegno concesse, con l'impegno al mantenimento delle anzidette caratteristiche, per una durata minima di 10 (dieci) anni.

Art. 54 - Commissione esaminatrice per il riconoscimento del pregio

Per il riconoscimento del pregio di cui al precedente art. 53 viene appositamente istituita una Commissione composta da:

- il Dirigente dello Sportello Unico Attività Produttive in qualità di Presidente;
- un tecnico esterno e uno interno all'Amministrazione iscritti all'Ordine degli architetti della provincia di Massa;
- un dipendente dello Sportello Attività produttive in qualità di segretario verbalizzante.

Le decisioni, afferenti al riconoscimento del titolo sia all'eventuale punteggio da attribuirsi, vengono prese a maggioranza assoluta dei componenti la Commissione. . L'istruttoria si conclude con la formulazione della valutazione secondo le modalità previste al successivo art. 55.

Art. 55 - Attribuzione dei punteggi

Le attività che hanno chiesto il riconoscimento come Bottega storica per pregio, vengono esaminate preventivamente dalla Commissione, che ne valuta l'ammissibilità, tenendo in considerazione i seguenti criteri:

- 1) inquadramento storico dell'esercizio e della merceologia;
- 2) riconoscibilità dell'attività economica nell'ambito urbano, tenendo conto della sua qualità estetica e del rapporto che ha instaurato con la città e la sua storia;
- 3) elementi di particolare interesse storico, artistico o culturale della bottega in relazione a:
 - a. stato di conservazione ed utilizzo di eventuali arredi interni strumentali e decorativi o di macchinari presenti;
 - b. stato di conservazione e impiego di insegne storiche, di devanture più o meno elaborate o di particolari apparati decorativi di relazione con la città ed il pubblico;
 - c. coerenza e continuità storica tra esterno ed interno della bottega.

Il metodo di assegnazione del punteggio prevede una valutazione compresa tra zero e sei per ognuno di essi.

In particolare vengono assegnati da zero a sei punti a ciascuna delle seguenti voci:

- continuità nella conduzione dell'impresa e permanenza della medesima merceologia;
- arredi interni (mobili, macchinari, attrezzature specifiche legate all'attività, ecc);
- devanture (fronti, insegne, ecc.);
- coerenza interno/esterno;
- riconoscibilità urbana;
- estetica.

Assegnati i punteggi per ciascuno dei criteri suddetti, si procede alla media matematica dei singoli valori e su quella verrà pesato il pregio di ogni singola bottega.

Il riconoscimento di bottega storica per pregio si ottiene con un punteggio minimo di 4 punti. La modifica di tutti o solo alcuni elementi determinanti per l'assegnazione del titolo comporterà la perdita del titolo (ai sensi del successivo art. 58).

Art. 56 - Albo delle Botteghe storiche

Il riconoscimento del titolo di Bottega storica viene assegnato con provvedimento adottato dal Dirigente della Sportello Attività produttive sulla base del parere espresso dalla Commissione di cui al precedente art. 54 entro sei mesi dalla presentazione dell'istanza e dà diritto all'inserimento dell'esercizio nell'Albo delle Botteghe storiche del Comune di Massa.

L'ammissione all'Albo comporta la facoltà di fruire delle agevolazioni a favore degli esercizi storici di cui al successivo art. 60.

Alla ditta o al titolare viene comunicato, oltre al numero di iscrizione all'Albo, la decorrenza dello stesso (dal 1° giorno del mese successivo alla data del provvedimento di riconoscimento).

Le imprese vengono identificate mediante il numero di partita IVA; in caso di variazione dello stesso è necessario presentare una nuova domanda. La cessazione dell'impresa così identificata comporta la cancellazione della stessa dall'Albo.

L'Albo contenente l'elenco delle imprese aderenti è pubblico ed è liberamente consultabile sul portale del Comune di Massa.

Art. 57 - Condizioni per l'inserimento nell'Albo

Non è previsto alcun limite numerico al riconoscimento del titolo di Bottega storica per anzianità o per pregio e alla conseguente iscrizione nell'Albo.

Art. 58 - Targa distintiva

A tutte le imprese riconosciute come Bottega storica ed inserite nell'Albo, ai fini della loro pubblica identificazione è fatto obbligo di esporre all'esterno del locale delle attività di esporre una targa, contenente il logo del Comune di Massa e l'indicazione di Bottega Storica, secondo il modello approvato con Delibera di Giunta, entro 30 gg successivi all'iscrizione e di provvedere alla adeguata manutenzione della stessa, conservandone le caratteristiche e rispettandone le modalità di esposizione e di manutenzione.

Solo in casi eccezionali, e previa autorizzazione dell'Amministrazione, è possibile esporre la targa all'interno del negozio, facendo in modo che questa possa rimanere visibile dall'esterno anche a negozio chiuso.

Ogni uso non conforme al presente regolamento o la mancata esposizione della stessa, come sopra indicato, verrà sanzionato ai sensi degli artt. 57 e 58.

Art. 59 - Informazioni relative al pregio

Le imprese che sono state riconosciute Botteghe storiche di pregio devono esporre all'interno dei locali, in luogo ben visibile, un riquadro, contenente le informazioni relative agli elementi che hanno determinato il riconoscimento, evidenziandone le caratteristiche salienti.

Art. 60 - Benefici e vincoli

Alle imprese iscritte nell'Albo delle Botteghe storiche il Comune riconosce agevolazioni tributarie in materia di TARI e COSAP e Imposte di pubblicità per le insegne

Le agevolazioni sono disciplinate nei rispettivi Regolamenti comunali relativi ad ogni singola imposta e tassa, ai quali si fa rinvio.

Per beneficiare di tali agevolazioni fiscali l'impresa deve essere in regola con il pagamento dei tributi locali, nei cinque anni fiscali precedenti alla data di richiesta dell'agevolazione stessa.

In sede di presentazione della domanda per il titolo di Bottega storica, il beneficiario dovrà dichiarare, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, di essere in regola con il pagamento di tutti i tributi locali.

Art. 61 - Condizioni e vincoli per l'anzianità

Il titolo di Bottega storica è subordinato all'accettazione delle seguenti condizioni, che il titolare si impegna a rispettare:

- mantenere l'attività nella stessa sede, con le modalità per le quali è stata riconosciuta come tale;
- rispettare i parametri previsti dal presente regolamento per le botteghe storiche .

Art. 62 - Condizioni e vincoli per il pregio

L'acquisizione del titolo di Bottega storica per il pregio è subordinata

all'accettazione delle seguenti condizioni, che il titolare si impegna a rispettare:

- non modificare gli elementi architettonici o i complementi di arredo, che siano stati determinanti per l'assegnazione del titolo, a partire dalla data della domanda, salvo il ripristino o il restauro di quelli originari (da accertare tramite idonea documentazione);
- comunicare al Comune eventuali interventi di modifica sugli elementi per i quali è stato riconosciuto il titolo di pregio.

L'Amministrazione Comunale esaminerà gli interventi, valutando se da essi possa risultare alterata l'immagine storica e tradizionale dell'esercizio. Nel caso gli interventi siano considerati tali da pregiudicare il pregio, l'Amministrazione Comunale ne darà tempestiva comunicazione al titolare dell'impresa. L'Amministrazione Comunale potrà considerare non rispettati gli impegni assunti e procederà d'ufficio alla cancellazione dell'esercizio dall'Albo, adottando i provvedimenti di cui all'art. 66.

Art. 63 - Vigilanza e controlli

L'Amministrazione Comunale potrà disporre controlli ai locali delle attività iscritte all'Albo delle Botteghe storiche, al fine di accertare il mantenimento dei requisiti e delle condizioni a cui tale iscrizione è stata subordinata.

Il Servizio Attività produttive e Suap si avvale del personale della Polizia Municipale per le verifiche di competenza.

Art. 64 - Sanzioni

In caso di inosservanza delle prescrizioni previste dal presente regolamento l'Amministrazione procederà secondo le seguenti modalità:

- la mancata esposizione della targa o decorsi due mesi dalla data di invio di una diffida a provvedere, comporterà la perdita delle agevolazioni tributarie per un anno.

Allo scadere dell'anno, accertato l'ulteriore inadempimento, si provvederà alla cancellazione dall'Albo;

- l'esposizione di una targa non conforme, previa diffida a conformarla entro il termine di trenta giorni, comporta la perdita delle agevolazioni tributarie per un anno.

Allo scadere dell'anno, accertato l'ulteriore inadempimento, si provvederà alla cancellazione dall'Albo;

- Il mancato versamento dei tributi locali nonché del pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), qualora sia dovuto, comporterà l'avvio del procedimento per la cancellazione dall'Albo delle Botteghe storiche e la conseguente perdita dei benefici fiscali.

-l'uso indebito del titolo di Bottega storica senza aver ottenuto l'iscrizione all'Albo del Comune di Massa costituisce violazione al regolamento ed è sanzionata a norma del successivo art. 68.

Art. 65 - Cancellazione volontaria dall'Albo

La cancellazione dall'Albo può essere richiesta dal titolare o dal rappresentante legale dell'esercizio per i seguenti motivi:

- cessazione dell'attività;
- volontà espressa di recedere dall'Albo da parte del titolare o dal rappresentante legale dell'impresa, che può avvenire per qualsiasi motivo ed in ogni momento, salvo dover rifondere quanto eventualmente percepito in termini di agevolazioni tributarie.

La cancellazione dall'Albo deve essere richiesta dal titolare o dal rappresentante legale dell'impresa entro 60 gg. dalla perdita dei requisiti per i quali il riconoscimento era stato concesso.

Art. 66 - Cancellazione d'ufficio

La cancellazione dall'Albo può essere disposta d'ufficio con provvedimento emesso dal Dirigente della Settore Attività produttive del Comune, nei seguenti casi:

- venir meno, per cause indipendenti dalla volontà del titolare e/o rappresentante legale dell'impresa, dei requisiti per i quali la stessa era stata riconosciuta come Bottega storica;
- per mancata esposizione della targa;
- modifica di tutti gli elementi di pregio che siano stati determinanti per l'assegnazione del titolo.

Agli interessati viene data comunicazione dell'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio, ai sensi della normativa vigente in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

In seguito alla cancellazione dall'Albo delle Botteghe storiche i titolari degli esercizi commerciali ed i proprietari dei rispettivi immobili perdono tutti i benefici concessi dall'Amministrazione comunale.

TITOLO XIII - Commercio sulle aree pubbliche

Art. 67 - Commercio sulle aree pubbliche su posteggio all'interno delle aree 0,1,2,3,4 attività mercatali nelle piazze

1. Sono consentiti nelle aree del centro come perimetrato nel presente regolamento mercati e fiere promozionali limitate voci merceologiche:

- prodotti alimentari non confezionati;
 - prodotti ortofrutticoli freschi, conservati e comunque preparati;
 - piante e fiori e prodotti di erboristeria.
 - prodotti alimentari e non alimentari a tema tradizionale (Natale, prodotti tipici, prodotti DE.Co ecc)
2. Sono fatte salve le iniziative commerciali e promozionali contemplate ed ammesse dal Piano Comunale per il Commercio sulle Aree Pubbliche o iniziative oramai consolidate e non incidenti negativamente sulla qualità dell'offerta, nell'intera" viene privilegiato lo svolgimento di iniziative commerciali, espositive, di spettacolo, culturali e promozionali, di valorizzazione delle tipicità artigianali ed agroalimentari del territorio massese e toscano in genere come disciplinate dal D.Lgs. n. 228/2001;

Per la regolamentazione del mercato o della fiera promozionale si rinvia a quanto espressamente previsto dalla L.R.T. n. 62/2018, dal Piano e dal regolamento del commercio su aree pubbliche in vigore. Nonché al disciplinare per l'organizzazione di eventi nelle Piazze Storiche di Massa.

TITOLO XIV

Art. 68 - Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni sanzionatorie previste da leggi statali, leggi regionali e dai regolamenti locali, vigenti nel Comune di Massa le violazioni alle norme del presente regolamento, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 e l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dalla vigenti normative.
2. E' soggetto alla medesima sanzione anche il mancato adeguamento al regolamento entro i termini stabiliti.

Art. 69 - Norme finali e transitorie

1. Sono fatte salve le attività che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono già avviate all'interno delle aree perimetrate dal presente regolamento anche se per tipologia o merceologia non sono conformi al regolamento stesso .
2. Le attività esistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento devono comunque adeguare alle disposizioni del presente regolamento le insegne, le vetrine , le tende e gli infissi entro i termini stabiliti nel presente regolamento.
3. Nei primi due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, è facoltà dei titolari delle attività esistenti, procedere alla registrazione dei marchi o loghi esposti all'esterno degli esercizi commerciali, al fine di ottenere l'esonero all'adeguamento alle disposizioni inerenti i caratteri delle insegne.
4. Limitatamente all'anno 2020 le domande per i contributi previsti per le aree e micro aree dal presente regolamento, in parziale deroga a quanto previsto dal precedente art. 4, possono essere inoltrate nei 20 giorni successivi alla sua entrata in vigore nel rispetto delle disposizioni di cui al Titolo II del presente regolamento.
4. Il presente regolamento, nelle parti eventualmente non coerenti con lo strumento urbanistico, acquisirà efficacia a seguito dell'adeguamento dello strumento medesimo.

APPENDICE AL REGOLAMENTO CARATTERI INSEGNE CONSENTITI

Bodoni Bold
Bauer

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 æøßÆØ &!£\$(,;:)
E1a E1a Ea1
60pt 15.9mm IL3570 60pt 15.9mm IL3571 54pt 12.9mm IL3572 54pt 12.9mm IL3573 42pt 9.4mm IL3574

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 ß &!£\$(,;:)

Baskerville
Old Face
Stephenson Blake

E1a E1a E1
60pt 25.2mm IL1055 60pt 25.2mm IL1056 72pt 18.8mm IL1059 72pt 18.8mm IL1060 60pt 16.3mm IL1061
a E1a Ea1 Ea1 Ea1 Ea1
60pt 15.3mm IL1062 48pt 12.5mm IL1063 48pt 12.5mm IL1064 42pt 11mm IL1065 36pt 9.2mm IL1066 30pt 7.7mm IL1067 24pt 5.7mm IL1068
Ea1
36pt 6.9mm IL1069

Bodoni Extra
Bold
Bauer

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 æøßÆØ &!£\$(,;:)
E1a E1a Ea1
60pt 15.9mm IL3612 60pt 15.9mm IL3613 54pt 12.9mm IL3614 54pt 12.9mm IL3615 42pt 9.5mm IL3616

Helvetica Extra
Light
Haas

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 B &?!£\$(,!)

E1 a E1 a E1 a E1
a E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1
E1 E1
E1 E1

Helvetica Light
Italic
Haas

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 B &?!£\$(,!)

E1 a E1 a E1 a E1
E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1
E1 E1
E1 E1

Times Bold
Monotype

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 B &?!£\$(,!)

E1 a E1 a
E1 a E1 E1 E1 E1 E1
E1 E1 E1 E1 E1 E1

Helvetica Light
Condensed
Haas

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 æøß/ÆØ &?!£\$(,!)

E1 a E1 a E1 E1 E1 E1
E1 E1 E1 E1 E1 E1

Helvetica Bold
Condensed
Letraset © 1977
●○

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 æøß/ÆØ &?!£\$(.,;:)
E1 a E1 a Ea1 Ea1 Ea1

 72pt 18.3mm L.3124 72pt 18.3mm L.3125 48pt 13.1mm L.3126 48pt 13.1mm L.3127 48pt 11.7mm L.3128 36pt 9.1mm L.3129 24pt 6.4mm L.3130
Ea1 **Ea1** **Ea1**

 24pt 6.4mm L.3131 18pt 4.8mm L.3132 18pt 3.9mm L.3133

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 æøß/ÆØ &?!£\$(.,;:)

Helvetica
Medium
Condensed
Letraset © 1977
●○

E1 a E1 a Ea1 Ea1 Ea1

 72pt 18.3mm L.3134 72pt 18.3mm L.3135 48pt 13.1mm L.3136 48pt 13.1mm L.3137 48pt 11.7mm L.3138 36pt 9.1mm L.3139 24pt 6.4mm L.3140
Ea1 **Ea1** **Ea1** **Ea1** **Ea1**

 24pt 6.4mm L.3141 18pt 4.8mm L.3142 18pt 3.9mm L.3143

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
WXYZ
1234567890 ß &?!£\$(.,;:)

Helvetica Bold
Haas
●○

E1 a E1 a E1

 84pt 22.5mm L.3144 48pt 13.1mm L.3145 72pt 18.3mm L.3146 72pt 18.3mm L.3147 48pt 16.8mm L.3148
a E1 a Ea1 Ea1 Ea1

 48pt 16.8mm L.3149 48pt 12.1mm L.3150 48pt 13.1mm L.3151 48pt 11.7mm L.3152 36pt 9.1mm L.3153 24pt 7.8mm L.3154
Ea1 Ea1 Ea1 Ea1 Ea1

 24pt 6.4mm L.3155 18pt 4.8mm L.3156 18pt 4.8mm L.3157 18pt 3.9mm L.3158 12pt 3.1mm L.3159

Times Extra Bold
Letraset © 1976
●○

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 æøß/ÆØ &?!£\$(.,;:)
E1 a E1 a Ea1 Ea1

 60pt 18.5mm L.3204 60pt 16.1mm L.3205 42pt 13.3mm L.3206 42pt 11.3mm L.3207 36pt 9.5mm L.3208 24pt 6.4mm L.3209

Helvetica Extra
 Bold
 Letraset © 1971
 ● ©

abcdefghijklmnopqrstuvwxy
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 1234567890 æ œ ß Æ Ø & ? ! £ \$ (, ; :)

E1	a	E1	a	Ea1
72pt 15.5mm L.3132	72pt 15.5mm L.3133	48pt 12.1mm L.3134	48pt 12.1mm L.3135	42pt 11.7mm L.3136
Ea1	Ea1			
36pt 10mm L.3137	28pt 7.5mm L.3138			

Garamond
 Letraset © 1968
 ●

abcdefghijklmnopqrstuvwxy
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 1234567890 ß & ? ! £ \$ (, ; :)

E1	a	Ea1	Ea1	Ea1	Ea1	Ea1	Ea1
36pt 10.5mm L.1755	36pt 10.5mm L.1756	42pt 9.1mm L.1759	36pt 7.8mm L.1760	36pt 6.5mm L.1761	24pt 5.5mm L.1762	18pt 3.9mm L.1763	14pt 3.5mm L.1764
Ea1	Ea1						
12pt 2.8mm L.1765	10pt 2.3mm L.1766						